

Allegato "B" ad atto

Notaio AMICARELLI E.

Raccolta n. 26104

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

SOCIETA' ITALIANA DI CITOLOGIA - APS - ETS

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituito l'Ente di Terzo Settore denominato "SOCIETA' ITALIANA DI CITOLOGIA - APS - ETS" (in sigla S.I.Ci.) ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, in appresso denominata "Associazione".

L'acronimo APS - ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione ha sede in Pistoia via Alberto Giacometti n.12. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE ISTITUZIONALE

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende operare, in via esclusiva o principale, nel settore di attività di interesse generale (rif. Art. 5 D.lgs. 117/2017 ss.mm.), rivolte ai soggetti di cui all'art. 35 del D.lgs. 117/2017 ss.mm):

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (cfr. art. 1 lett. d) del D.lgs. 117/2017 ss.mm);

b) formazione universitaria e post-universitaria (cfr. art. 1 lett. g) del D.lgs. 117/2017 ss.mm);

c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (cfr. art. 1 lett. h) del D.lgs. 117/2017 ss.mm);

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (cfr. art. 1 lett. i) del D.lgs. 117/2017 ss.mm).

L'associazione è multidisciplinare ed ha lo scopo di promuovere e qualificare la Citologia in Italia anche con

iniziative di collaborazione internazionale.

L'Associazione intende altresì approfondire e divulgare tra i propri iscritti le conoscenze e gli sviluppi tecnologici raggiunti in citologia con l'ausilio della chimica, della biochimica, della genetica, della biologia molecolare e delle nuove tecnologie informatiche.

In particolare:

- a) promuovere e/o realizzare la formazione e l'aggiornamento delle suddette figure professionali, anche per mezzo di attività di formazione continua (ECM), con corsi, convegni, congressi, via web/in presenza, nel rispetto della normativa vigente;
- b) sviluppare le applicazioni della citopatologia in ambito sanitario, veterinario e ambientale;
- c) promuovere la multidisciplinarietà;
- d) promuovere la prevenzione oncologica;
- e) promuovere e/o pubblicare ricerche in campo citologico e settori ad esso correlati;
- f) essere punto di riferimento e collegamento tra il mondo professionale e l'Università al fine di promuovere l'insegnamento della citologia e della citopatologia nei vari corsi di laurea e nelle scuole di specializzazione;
- g) formulare proposte presso gli organi di Governo perché quanto previsto al punto f) sia attuato;
- h) collaborare con gli Ordini Professionali per attivare tutte quelle iniziative culturali atte a migliorare la preparazione professionale e deontologica degli iscritti.

L'Associazione, inoltre, potrà esercitare, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLGS 117/2017, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

Le attività sono svolte prevalentemente a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5 dlgs. 117/2017 e ss.mm.ii., solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati.

ARTICOLO 3 - OPERATIVITA' E INIZIATIVE

Le finalità di cui all'Articolo 2 saranno raggiunte, rispettivamente, con le seguenti iniziative:

- a) migliorare la pratica professionale, favorire gli scambi di conoscenza raggiunta dai vari professionisti operanti

nelle branche della citologia, mediante l'organizzazione di corsi di aggiornamento, di seminari, di congressi scientifici e di controlli di qualità;

b) erogare, in relazione alle risorse finanziarie, borse di studio a favore di giovani laureati in discipline scientifiche da usufruire presso istituzioni pubbliche e/o ricercatori privati, finanziare progetti di ricerca finalizzata proposti da uno o più soci, secondo le modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo;

c) organizzare incontri tra laboratoristi e clinici al fine di migliorare il confronto interdisciplinare;

d) promuovere la pubblicazione di articoli, lavori scientifici su propria rivista o su riviste che offriranno la propria disponibilità a titolo gratuito ovvero oneroso;

e) collaborare con il Ministero della Salute, le Regioni, le ASL, ed altri organismi sanitari pubblici;

f) elaborare linee guida in materia di citologia, sia per i liberi professionisti sia per professionisti che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale (Aziende ospedaliere, ASL, Aziende universitarie, IRCCS, Case di cura private accreditate).

ART.4 - VERIFICA E CONTROLLO

Sono previsti altresì sistemi di verifica e controllo della qualità dell'attività svolta che saranno esercitati dal Comitato Scientifico, di cui al successivo art. 14.

Per il conseguimento degli scopi sociali indicati ai precedenti ARTT. 2 e 3, l'Associazione rispetterà tutte le disposizioni impartite dal Ministero della Salute.

ART. 5 - I SOCI

Possono essere Soci ordinari, senza limitazione, le persone fisiche specialiste in discipline scientifiche (es. biologia, medicina, veterinaria, biotecnologie) e applicano le loro specifiche competenze nel campo della citologia e i laureati in possesso di laurea magistrale o specialistica nelle suddette discipline scientifiche che operano nelle strutture e settori di attività del S.S.N. o in regime libero-professionale, ed applicano le loro specifiche competenze nel campo della citologia, ed esercitano, muniti dei requisiti di legge, anche se non in via esclusiva, l'attività specifica che l'associazione rappresenta, e che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono inoltre essere soci ed aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione

dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

ART. 6 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione all'Associazione avviene su domanda degli interessati.

L'ammissione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, su richiesta dell'aspirante Socio. La deliberazione è comunicata all'associato e annotata sul libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

La qualifica di Socio non è temporanea, ma a tempo indeterminato, ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati all'osservanza dello statuto e dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organismi statutari.

La qualifica di socio si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso. L'eventuale omissione del versamento di tre quote associative annuali consecutive può comportare la decadenza dalla qualifica di socio.

Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto all'Organo di Amministrazione, almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno.

L'espulsione (esclusione) è prevista quando il Socio contravviene gravemente alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, ratificata dall'assemblea e comunicata mediante lettera al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno diritto di:

- voto in assemblea per le modifiche dello Statuto e dei regolamenti;

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalle associazioni;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate, qualora preventivamente deliberate dal CD e se strettamente legate alle attività dell'Associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni, di rispettare le decisioni degli organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.

ART. 8 - VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, l'Organo di Amministrazione, l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione.

ART. 10 - ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e

Straordinaria. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione mediante lettera raccomandata, posta elettronica, telegramma, comunicazioni sul sito web della associazione, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro degli associati.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci purché in regola con il pagamento delle quote associative ed iscritti nel Libro degli Associati; a ciascun Socio spetta un solo voto.

È possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero in videoconferenza, purché sia possibile verificare il numero legale della stessa e l'identità degli associati che partecipano e votano e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio può avere 3 (tre) deleghe e comunque nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 24 comma 3 del Dlgs. 117/2017 s.m.i.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

1. approvare il bilancio;
2. nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
3. nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
4. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro

confronti;

5. deliberare su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi o aspiranti soci;

6. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

7. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

1. deliberare sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell'associazione ed eventuale devoluzione del patrimonio residuo;

2. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

3. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione, o in sua assenza, dal Presidente nominato dall'Assemblea.

Il Presidente nomina un segretario per la redazione del verbale.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei Soci, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega e delibera a maggioranza assoluta.

Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno 1 (un) giorno.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con la maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per 8 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ogni 3 (tre)

anni. Esso è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

Non può essere eletto Consigliere e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o che è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Gli amministratori possono essere revocati dall'Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente, viene cooptato il primo dei non eletti.

L'Organo di Amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- procede alla istituzione e regolamentazione di delegazioni, sezioni, ovvero rappresentanze presenti almeno in 12 (dodici) Regioni o Province autonome dello Stato Italiano o all'Esteri anche mediante associazione con altre associazioni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, in presenza o in videoconferenza, e quando il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di metà dei Consiglieri.

Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione da parte del rappresentante legale, mediante lettera raccomandata, posta elettronica, telegramma, comunicazioni sul sito web della associazione ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto

ricevimento.

Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono in unica convocazione e sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti.

In caso di videoconferenza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Organo di Amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

L'Organo di Amministrazione nomina al proprio interno il Presidente e il Vice - Presidente dell'Associazione.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Organo di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, è nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del Dlgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in

conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31 e ss.mm.ii., la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ARTICOLO 14 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da tre membri eletti dall'Organo di Amministrazione e scelti tra figure professionali, che possiedono requisiti di elevata professionalità nei campi di interesse della Associazione. Ha il compito di verificare e controllare la qualità delle attività svolte, e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Ha inoltre compito consultivo in merito alla programmazione scientifica della Associazione.

Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

ART. 15 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. attività di raccolta fondi;
6. rimborsi da convenzioni;
7. dai proventi dell'organizzazione di corsi, congressi etc. svolti nell'ambito degli scopi istituzionali;
8. entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017);
9. beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione
10. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra

ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. L'Organo di amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Dlgs. 117/2017 e s.m.i.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, a norma dell'art. 7 del Dlgs. 117/2017 s.m.i., l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART.16 - FONTI DI FINANZIAMENTO

L' Associazione potrà finanziare le attività istituzionali soltanto attraverso il contributo dei suoi associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interessi con il Servizio Sanitario Nazionale.

ART.17 - RIMBORSI

Tutte le cariche associative devono intendersi accettate e svolte con espressa esclusione di retribuzione alcuna.

L'eventuale rimborso delle spese vive, documentate, sostenute in ragione del proprio incarico dal socio investito di carica sociale, è soggetto all'autorizzazione dell'Organo di Amministrazione previo esame della situazione finanziaria.

ART.18 - SITO WEB

Il sito web è l'organo ufficiale della associazione.

ART. 19 - LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati e aderenti, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo

di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 8 (otto) giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 20 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta dell'Organo di Amministrazione, dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, su proposta dell'Organo di amministrazione, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

ART. 21 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F.to: Antonella Pellegrini

F.to: Erminia Amicarelli Notaio